

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2006316**
Data: **04/07/2016**

Oggetto: **accordo per il credito 2015**
Allegati: **NO**
Riferimenti: **circolari Fisco: prot. 2008414 del 17/07/2014 e prot. 2007415 del 26/06/2015**

ACCORDO PER IL CREDITO 2015

Gentile Associato,

facendo seguito alle precedenti circolari Fisco prot. 2008414 del 17/07/2014 e prot. 2007415 del 26/06/2015 con la presente si ritiene utile ricordare che l'“Accordo per il credito 2015”, siglato tra l'ABI e le Associazioni imprenditoriali, resta valido sino al **31 dicembre 2017**, termine, questo, di presentazione delle domande per la sospensione e allungamento dei finanziamenti, ed operazioni finalizzate alla promozione della ripresa e lo sviluppo delle PMI.

Per una pronta consultazione dei termini essenziali del summenzionato Accordo, si richiama il contenuto della precedente circolare ricordando, anzitutto, che le agevolazioni di cui all'Accordo per il credito sono accessibili da parte delle piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, purché le suddette Imprese, al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o, sebbene “in bonis”, abbiano esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni.

Di seguito si espongono, in sintesi e schematicamente, i benefici di cui al summenzionato Accordo 2015 con evidenza delle modifiche introdotte, rispetto alle precedenti formulazioni:

A) IMPRESSE IN RIPRESA:

1.1 Operazioni di sospensione dei finanziamenti

- a. sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- b. sospensione per 12 mesi ovvero 6 mesi della quota capitale nei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
- c. sospensione per 12 mesi della quota capitale per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e sia presente un piano di rimborso rateale;
- d. in caso di leasing verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.

1.2 Modifiche: ipotesi di applicazione (facoltativa) di un tasso di interesse diverso

La banca può valutare l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello contrattualmente pattuito qualora:

- i) l'Impresa richiedente registri difficoltà nel rimborso del prestito;
- ii) il finanziamento non sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente) ovvero da garanzia acquisita con una nuova delibera.

In ogni caso, il tasso di interesse non potrà essere superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell'operazione di sospensione e, comunque, non superiore a 75 punti base.

Decorsi 24 mesi dalla eventuale variazione, al finanziamento sarà nuovamente applicato il tasso d'interesse originario (contrattualmente previsto) a condizione che, in tale periodo, l'Impresa sia stata regolare nei rimborsi.

2.1 Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti

- a. Allungamento della durata dei mutui per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
- b. allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
- c. allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.

2.2 Modifiche: ipotesi di applicazione (facoltativa) di un tasso di interesse diverso

Per le operazioni di allungamento della durata dei mutui la banca può valutare l'eventuale variazione del tasso di interesse.

In caso di incremento del tasso, questo non può essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. In ogni caso l'incremento non potrà superare il livello di 100 punti base.

Il tasso di interesse originario viene comunque mantenuto qualora l'Impresa richiedente, entro 12 mesi dall'ammissione al beneficio, avvii determinati processi di rafforzamento patrimoniale.

Le operazioni di allungamento possono mantenere invariato il tasso originario purché le stesse non determinino oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.

3. Previsioni comuni alle operazioni di sospensione ed allungamento

Le relative istanze sono ammissibili purché:

- i) i mutui risultino in essere al 31/03/2015;
- ii) le Imprese richiedenti non abbiano già beneficiato di analoga facilitazione nell'arco dei 24 mesi precedenti;
- iii) qualora i finanziamenti oggetto di sospensione o allungamento siano assistiti da garanzie, queste devono necessariamente estendersi al periodo di ammortamento aggiuntivo.

Alle PMI non saranno addebitate spese ed altri oneri in aggiunta a quanto eventualmente sostenuto dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento.

Le banche si impegnano a non ridurre, contestualmente all'ammissione al beneficio, gli altri fidi concessi all'Impresa che mantenga prospettive di continuità aziendale.

B) IMPRESE IN SVILUPPO:

1. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

E' confermata l'istituzione di un Plafond "Imprese in sviluppo" con un obiettivo di dotazione di 10 miliardi di euro.

1.1 Le Imprese, singole, ovvero "in rete" possono ottenere finanziamenti finalizzati:

- a.** ad investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all'attività di impresa, anche se avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda;
- b.** a finanziare l'incremento di capitale circolante necessario per rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione.

1.2 Le Imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa) possono ottenere un finanziamento di importo proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dalle Imprese medesime, per finalità di sviluppo imprenditoriale.

C) IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In tema di crediti vantati dalle Imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione è stata confermata l'istituzione del "Plafond Crediti PA", aggiornando l'istituto rispetto alle evoluzioni normative che hanno rafforzato l'istituto della certificazione, reso più efficiente il funzionamento della piattaforma elettronica e previsto la garanzia dello Stato per operazioni di cessione pro soluto di crediti vantati dalle PMI verso le PA.

* * * * *

Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti potranno essere presentate dalle imprese fino al 31/12/2017.

Si segnala che presso il sito www.abi.it sono reperibili, oltre a dettagliate informazioni in merito all'Accordo in parola e la relativa modulistica, l'elenco, aggiornato alla data dell'8/03/2016, delle Banche aderenti all'Accordo.

Distinti saluti.

Per **A.GI.SCO.Studio**

Bondavalli